

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1547)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1961

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: *a*) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; *b*) Convenzione finanziaria; *c*) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 e con l'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953, la Repubblica di San Marino aveva rinunciato: a) al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che fossero importati nel suo territorio da terzi Stati; b) alla coltivazione del tabacco, come pure alla produzione di qualsiasi genere che fosse o stesse per essere soggetto ad imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione della energia elettrica per il consumo locale.

La Repubblica di San Marino in base all'Accordo aggiuntivo si era impegnata inoltre: 1) a non effettuare alcuna nuova coniazione di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete d'oro, caso in cui si varrà dei servizi della Zecca italiana; 2) a non emettere, nè direttamente nè indirettamente, nè per mezzo di enti o istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati di moneta di qualsiasi specie; 3) a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria dell'Italia; 4) a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del genere comunque denominati, nei quali si svolgano giochi d'azzardo.

Come contropartita, il Governo italiano si era impegnato a versare al Governo sanmarinese 90 milioni di lire all'anno per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1946 ed il 30 giugno 1952 e di 150 milioni di lire annue dal 1° luglio 1952 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza (articolo 52 dell'Accordo aggiuntivo).

Il Governo italiano, inoltre, aveva autorizzato l'Amministrazione dei Monopoli di Stato a fornire al Governo della Repubblica di San Marino, a prezzo di costo, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente, complessivamente, 15.000 chilogrammi annui più un quantitativo di sale bianco di Cervia, non superiore a 110.000 chilogrammi; concedeva anche l'acquisto in Italia, in esenzione da imposta governativa, di fiammiferi

in quantità non eccedente le 15.000.000 unità all'anno (articolo 50 della Convenzione).

Il Governo della Repubblica di San Marino si era impegnato a rinunciare all'installazione o alla gestione, sul proprio territorio, di stazioni radio o televisive trasmettenti o ad accordare a Governi esteri, a Società sanmarinesi o straniere, la concessione di gestire o installare stazioni radio o televisive riceventi.

Come corrispettivo a tale rinuncia il Governo italiano si era impegnato a provvedere direttamente, o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino assumendosi il relativo onere, a condizione che esso non superasse i 350 milioni di lire, ed al suo esercizio per la durata di anni 13 dalla data di riapertura dell'esercizio stesso.

Nel 1959 il Governo sanmarinese faceva presente che, a causa di un susseguirsi di circostanze di ordine interno ed internazionale (alcune di natura strettamente economica, altre di carattere politico), la Repubblica di San Marino era venuta a trovarsi in una delicata situazione economico-finanziaria tale da richiedere un intervento immediato in quanto ogni indugio avrebbe paralizzato la vita del Paese ed avrebbe portato ad una crisi.

Le passività (prestiti presso Istituti bancari, Prestito Interno, prestiti presso privati) potevano essere precisate, al 1° novembre 1959, in cifra arrotondata in lire 407 milioni a cui però dovevano aggiungersi 740 milioni di lire per sorte ed interessi di un mutuo contratto recentemente, più lire 120.000.000 per un prestito ottenuto dalla Cassa di risparmio di San Marino.

In considerazione di tale situazione eccezionalmente grave e dei notevoli impegni da assolvere nel nuovo anno finanziario 1959-60 il Governo sanmarinese — sulla falsariga di quanto già concordato per far fronte ad una situazione analoga nel 1921 — presentava le seguenti richieste concrete:

1) mutuo di lire 2.500.000.000 (o, in via subordinata, di lire 2 miliardi) da parte della Cassa depositi e prestiti (o altro Istituto) al minimo tasso e pagabile nel maggior numero di anni possibile.

Tale operazione sarebbe servita a coprire le passività al 1° novembre 1959 ammontanti

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a lire 1.267.000.000, nonchè a coprire le necessità di cassa 1° novembre 1959-31 marzo 1960 e le necessità di cassa 1° aprile 1960-31 marzo 1961 per complessive 1 miliardo di lire in cifra arrotondata;

2) immediata anticipazione da parte di un Istituto bancario (Banca d'Italia o altro Istituto) di lire 400.000.000 per coprire le necessità di cassa al 31 marzo 1960, in attesa del perfezionamento dell'operazione mutuo;

3) revisione della Convenzione e degli Accordi italo-sanmarinesi, con particolare riferimento alle clausole di carattere finanziario, in modo da portare il bilancio sanmarinese a pareggio e da permettere l'ammortamento del mutuo.

L'incremento d'entrata del bilancio ritenuto indispensabile per ottenere il pareggio e consentire l'ammortamento, avrebbe dovuto aumentare annualmente di circa 600 milioni di lire.

Il Governo sanmarinese faceva rilevare che, qualora non fossero esistiti i numerosi vincoli contenuti nella Convenzione del 1939 e nell'Accordo aggiuntivo del 1953, sopra citati, sarebbe stato più facile colmare il *deficit* finanziario ed incrementare le proprie entrate.

In considerazione di tali circostanze e dello spirito di « amicizia protettrice » a cui sono stati costantemente informati i nostri rapporti con la Repubblica di San Marino, il Governo italiano decise di aderire alle richieste sanmarinesi, stipulando dei nuovi Accordi.

In base ai nuovi Accordi, conclusi a Roma il 20 dicembre 1960, il Governo italiano si impegna:

a) ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere al Governo sanmarinese un mutuo non superiore a 2 miliardi e 300 milioni di lire all'interesse del 5,80 per cento, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per l'estinzione dei debiti ed impegni anteriormente contratti dal Governo sanmarinese, a condizioni più onerose;

b) ad elevare da 150 a 450 milioni il canone annuo versato a San Marino a partire dal 1° luglio 1961, con l'aggiunta di una somma annua di 150 milioni di lire per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1996, al fine di mettere il Governo sanmarinese in grado di rimborsare il mutuo della Cassa depositi e prestiti;

c) somministrare al Governo sanmarinese, per mezzo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato fino alla concorrenza di 25.000 chilogrammi annui e ad accordare al predetto Governo la facoltà di acquistare presso fabbriche italiane, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi, di ogni qualità.

È stato inoltre convenuto che i permessi rilasciati in uno dei due Stati per l'esercizio della caccia, dell'uccellazione e della pesca nelle acque interne sono validi anche nell'altro Stato con facoltà, alle autorità di ciascuno dei due Stati, di concedere detti permessi ai propri cittadini ancorchè residenti nell'altro Stato e che, agli effetti della concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, i cittadini, le società e gli enti di ciascuno dei due Paesi sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti dell'altro Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960:

- a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;
- b) Convenzione finanziaria;
- c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui al precedente articolo a decor-

rere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all'articolo 3 della Convenzione finanziaria e all'articolo 3 dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 300 milioni del fondo iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione di lire 450 milioni del fondo iscritto al corrispondente capitolo 546.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO DEL 31 MARZO 1939

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri,

S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I seguenti articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dall'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953, e dallo Scambio di Note del 30 gennaio 1954 relativo all'art. 48, sono modificati come segue:

Art. 48 - « Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 25.000 Kg. annui, compreso un tipo di sigaretta di confezionamento speciale.

Per la somministrazione prevista al precedente comma, il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

Il prezzo di vendita della sigaretta di tipo speciale sarà concordato fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigaretta italiana ».

Art. 50 - « Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare presso fabbriche italiane, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di ogni qualità e tipo, previe intese con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Art. 52, *primo comma* - « In corrispondenza delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, 1° comma, 45, 1° comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta e tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 450.000.000 di lire annue, a partire dal 1° luglio 1960. Detta somma sarà portata, alle stesse condizioni, a 600.000.000 di lire annue, per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1996.

Art. 56 - « I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellazione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro.

Le autorità di ciascuno dei due Stati hanno facoltà di concedere i documenti di cui al comma precedente a propri cittadini ancorchè residenti nell'altro.

Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Italiana in materia di rilascio di porto d'arma da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellazione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sammarinese ».

Art. 2

Il presente Accordo sarà ratificato.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

SEGNI

*Per il Governo
della Repubblica di San Marino*

FEDERICO BIGI

Roma, li 20 dicembre 1960

Signor Segretario di Stato,

Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica Italiana le norme per l'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano, da provincia a provincia e, in taluni casi, da regione a regione.

Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di autorizzazione rilasciata dalle Autorità sammarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella Repubblica Italiana siano resi edotti, a cura delle Autorità sammarinesi, di tale circostanza.

Sarei grato a Vostra Eccellenza se volesse confermarmi l'accordo del Governo sammarinese su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

Sua Eccellenza

prof. avv. Federico BIGI
*Segretario di Stato per gli affari esteri
della Repubblica di San Marino*

Roma, lì 20 dicembre 1960

Signor Ministro,

L'Eccellenza Vostra ha voluto farmi pervenire in data di oggi la seguente comunicazione:

« Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica Italiana le norme per l'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano, da provincia a provincia e, in taluni casi, da regione a regione.

Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di autorizzazione rilasciata dalle Autorità sammarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella Repubblica Italiana siano resi edotti, a cura delle Autorità sammarinesi, di tale circostanza.

Sarei grato a Vostra Eccellenza se volesse confermarmi l'accordo del Governo sammarinese su quanto precede.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo sammarinese sul contenuto della nota sopra trascritta.

Voglià gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Federico BIGI

Sua Eccellenza

on. prof. Antonio SEGNI
*Ministro per gli affari esteri
della Repubblica Italiana*

CONVENZIONE FINANZIARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO,

desiderando regolare alcuni rapporti finanziari tra i rispettivi Paesi,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S.E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri,

S.E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo della Repubblica Italiana autorizzerà la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2.300.000.000 di lire, all'interesse annuo del 5,80 % netto, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per l'estinzione di debiti ed impegni contratti dal Governo sammarinese prima della firma della presente Convenzione.

Art. 2

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 1 al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953 e in data odierna.

Art. 3

La presente Convenzione sarà ratificata.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

SEGNI

*Per il Governo
della Repubblica di San Marino*

FEDERICO BIGI

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IN MATERIA DI RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO,

nell'intento di consentire che i cittadini, le società e gli enti dei due Paesi fruiscano
delle provvidenze disposte in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra dalla
legislazione dello Stato in cui si è verificato il danno,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri,

S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini, le società e gli enti sammarinesi sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti italiani agli effetti dell'applicazione della legge italiana 27 dicembre 1953, n. 968 riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, e successive modificazioni.

Art. 2

I cittadini, le società e gli enti italiani sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti sammarinesi agli effetti dell'applicazione delle disposizioni della Repubblica di San Marino in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra.

Art. 3

Il presente Accordo sarà ratificato.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

SEGNI

*Per il Governo
della Repubblica di San Marino*

FEDERICO BIGI